

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 04/67/2012**

### **Motivi**

L'Agenzia delle Entrate di Bergamo emetteva nei confronti di Grandone Re spa un avviso con il quale accertava una indebita detrazione dell'imposta dovuta ai fini Iva di euro 600.000. Il recupero fiscale era così motivato: con atto notarile del 29.12.2004 Grandone spa, in persona del legale rappresentante Ca. Ma. Gr., acquistava dalla Immobiliare dell'Is. Ca. e C. srl, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Ca. Pi., fratello della acquirente, un complesso immobiliare di tipo industriale, gravato da una serie di ipoteche, sito nel Comune di Solza al prezzo di euro 3.000.000 oltre Iva al 20% pari a euro 600.000, prezzo che parte acquirente dichiarava di aver interamente versato a parte venditrice che rilasciava quietanza. Con scrittura privata del 27.12.2004, avente ad oggetto pattuizioni integrative del formale atto notarile di compravendita, le parti contraenti davano atto che la dichiarazione inserita nell'atto notarile di compravendita circa l'avvenuto integrale pagamento del prezzo "sarà da ritenersi simulata" e che il saldo del prezzo pari ad euro 1.365.000 sarebbe stato corrisposto dalla terza accollante Ma. Gi., madre di Ca. Pi. e Ma., entro il termine dei 31.12.2014. L'Ufficio impositore rilevava la sussistenza di un "abuso dei diritti" in relazione alla esercizio dei diritti di detrazione dell'Iva chiesta a rimborso dalla acquirente Grandone spa, considerato che la società venditrice Immobiliare dell'isola aveva omesso di dichiarare quanto conseguito dalla vendita e non aveva effettuato il versamento della medesima Iva chiesta a rimborso da parte acquirente, che la società acquirente non aveva provveduto al pagamento integrale dell'importo fatturato e che la madre, terza accollante, soggetto di età avanzata e titolare di un reddito da pensione di euro 9000 annui, non era nella condizione di onorare l'oneroso impegno economico risultante dalla scrittura privata.

L'avviso di accertamento era impugnato da Grandone spa avanti la CTP di Bergamo che con sentenza del 22.6.2010 rigettava il ricorso ritenendo che la ricorrente non avesse versato l'Iva chiesta a rimborso.

Avverso la sentenza propone appello Grandone spa per i seguenti motivi: insussistenza della dedotta fattispecie di "abuso dei diritti" posto che la causale della compravendita era costituita dalla volontà di evitare la vendita all'asta del complesso immobiliare già sottoposto a procedura esecutiva; estraneità della appellante Grandone Re spa alla condotta di omesso versamento dell'Iva ascrivibile alla Immobiliare dell'isola Ca. e C; illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce rilevanza, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione Iva, al mancato pagamento del saldo del prezzo ovvero al pagamento in favore di creditori di parte venditrice piuttosto che direttamente alla venditrice; menzione altra sentenza emessa da CTP di Bergamo che ha escluso la sussistenza della fattispecie di abuso del diritto; formula istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dell'esecuzione della sentenza impugnata e dell'esecuzione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

La Commissione osserva: ai sensi dell'art.19 d.p.r. n. 633/1972 il diritto alla detrazione dell'Iva presuppone che l'acquirente dei beni abbia effettivamente versato al venditore, soggetto passivo dell'IVA, l'imposta stessa quale maggiorazione del prezzo. Nel caso in esame vi è prova documentale che il punto 3 dell'atto notarile di compravendita del 29.12.2004 in cui si dà atto che "il prezzo convenuto tra le parti di euro 3.000.000. oltre IVA è già stato pagato dalla parte acquirente (Grandone Re

Spa) a parte venditrice (Immobiliare dell'isola Ca.) non corrisponde alla realtà effettiva, atteso che esso è posto nel nulla dalla precedente scrittura privata 27.12.2004 con la quale si conviene la natura simulata della suddetta clausola contrattuale e si dà atto che il saldo del prezzo per l'importo di euro 1.365.000 non è stato versato e dovrà essere corrisposto da una terza persona (la madre dei contraenti) entro il termine del 31.12.2014. In realtà non solo il saldo del prezzo risulta "per tabulas" non versato, ma neppure l'acconto del prezzo può dirsi versato a parte venditrice in conformità alla clausola contrattuale, atteso che le somme di euro 2.135.000 e di euro 100.000 sono state dichiaratamente corrisposte direttamente ai creditori di Immobiliare dell'isola. Atteso che le somme versate non sono qualificabili in termini di corresponsione del prezzo della compravendita ma quali pagamenti di debiti ad opera di un terzo, ne risulta la integrale ineducibilità dell'IVA relativa ad un prezzo di compravendita mai corrisposto, neppure parzialmente, a tale titolo e per tale causale.

Anche ipotizzando come assolta parzialmente (limitatamente alle somme date in acconto) l'Iva in oggetto, si rileva che in base all'art.17 della direttiva CEE 17.5.1977 n.388 nell'ordinamento comunitario ed in quello nazionale ( secondo la pronuncia di 21.2.2006 della Corte di Giustizia CE causa C-419-2002) deve considerarsi vigente il principio di ineducibilità dell'Iva assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi volti a conseguire il risultato del beneficio fiscale senza una reale ragione autonoma giustificatrice dell'operazione ( Cass.V n.10352 del 5.5.2006,Rv590002). Inoltre in materia tributaria l'art.37bis d.p.r. n. 600/1973 ha introdotto un principio antielusivo di carattere generale che prevede l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria di atti e negozi giuridici privi di valide ragioni economiche e finalizzati esclusivamente al conseguimento di un rimborso di imposta altrimenti indebito. La finalità dichiarata dalla società appellante, di tacitare i creditori della Immobiliare dell'isola amministrata dal fratello al fine di evitare una esecuzione immobiliare, non richiedeva affatto la conclusione di un contratto di compravendita dell'immobile gravato da ipoteche con simulazione del pagamento del prezzo, dal quale è derivato l'unico effetto di natura elusiva rappresentato dalla costituzione a favore della società acquirente di Ca. Ma. Gr. di un credito Iva di euro 600.000 che la società venditrice dei fratelli Ca. Pi. non ha mai provveduto a versare. Gli strettissimi rapporti di parentela esistenti tra le parti depongono per la condivisione del progetto elusivo. La richiesta di sospensione dell'atto impugnato formulata a norma dell'art.47 d.lgs. n.546 /1992 è inammissibile nel processo di appello, come risulta dal tenore testuale della norma che attribuisce la competenza all'eventuale adozione del provvedimento cautelare alla "commissione provinciale" e dispone che "gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado".

Nessuna norma autorizza la sospensione della esecuzione della sentenza tributaria di primo grado, ad eccezione dei soli capi relativi all'applicazione delle sanzioni ex art.19 comma 2 d.lgs. n.472/1997, questione superata nel caso in esame dalla pronuncia conclusiva di rigetto dell'appello.

L'appellante Grandone Re spa deve essere condannato alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo delle spese di giudizio che si liquidano in euro tremila.

**p.q.m.**

respinge l'appello. Condanna Grandone Re spa alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo delle spese di giudizio che si liquidano in euro tremila.

